

17710/20

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Rel. Presidente -
Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Consigliere -
Dott. ANTONIO GRECO - Consigliere -
Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Consigliere -
Dott. ADRIANA DORONZO - Consigliere -

Oggetto

IPOTECA

Ud. 25/06/2020 - CC

R.G.N. 25346/2017

Grau 17710

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 25346-2017 proposto da:

BARONI JEANNETTE, TRAVAGIN ROBERTO, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZALE CLODIO 14, presso lo studio dell'avvocato ANDREA GRAZIANI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato LAURA BORGNA;

- ricorrenti -

contro

ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, quale successore di EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- contropicorrente -

*3130
/20*

avverso la sentenza n. 661/2017 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 21/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/06/2020 dal Presidente Relatore Dott. ADELAIDE AMENDOLA.

rilevato:

1. che con citazione in riassunzione, a seguito di declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice adito, Roberto Travagin e Jeanette Baroni chiesero al Tribunale di Novara di dichiarare l'inefficacia dell'iscrizione ipotecaria eseguita, a iniziativa di Equitalia Sestri s.p.a., su un bene facente parte del fondo patrimoniale da essi costituito con atto a rogito notar Carone;

che la convenuta, costituitasi, contestò l'avversa pretesa;

che con sentenza del 21 aprile 2015 il giudice adito, in accoglimento della domanda, dichiarò l'illegittimità della iscrizione;

che, proposto gravame, la decisione venne riformata dalla Corte d'appello di Torino con sentenza del 21 marzo 2017;

che avverso detta decisione hanno proposto ricorso per cassazione Roberto Travagin e Jeanette Baroni con atto notificato il 23 ottobre 2017 al difensore di Equitalia Nord s.p.a. nel giudizio a quo;

che ha resistito ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE – con controricorso avviato alla notifica il 16 febbraio 2018;

che, formulata proposta di definizione in camera di consiglio ai sensi del primo comma dell'art. 380-bis cod. proc. civ., come modificato dal comma 1, lett. e), dell'art. 1-bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla l. 25 ottobre 2016, n. 197, i ricorrenti hanno depositato memoria, insistendo per il rilievo quanto meno della tardività del controricorso, ai fini dell'esclusione delle spese di lite, stante

l'affermata ritualità della notifica del ricorso al procuratore costituito in appello per la società dante causa della controricorrente;

2. che, con ordinanza interlocutoria 30885 del 2019 la sesta sezione civile – 3, dato atto:

- che i ricorrenti si dolgono: col primo motivo, di “violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., ex art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, per avere il Giudice di Appello fondato la propria decisione sulla presunzione che ogni esercizio di attività di impresa verrebbe per ciò stesso intrapreso e svolto per esigenze della famiglia e per avere posto a carico del debitore un onere probatorio in palese violazione dei principi che regolano la distribuzione dell’onere della prova”; col secondo motivo, di “violazione e falsa applicazione di norma di diritto per avere il Giudice di Appello errato nell’interpretazione della norma di cui all’art. 170 cod. civ., applicandola in modo da giungere a conseguenze diverse da quelle previste dalla norma stessa, così violando altresì la norma di cui all’art. 12 preleggi”;

- che, “benché sul merito possa riscontrarsi il consolidamento della pregressa giurisprudenza di questa Corte a seguito di Cass. 23/08/2018, n. 20998... a seguito della notifica di controricorso da parte dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione e delle contestazioni dei ricorrenti ad esso svolto in memoria, è necessario affrontare questioni preliminari di rito di assoluta novità per la giurisprudenza di questa Corte”,

ha disposto il rinvio a nuovo ruolo della causa e la rimessione degli atti al Presidente titolare della sesta sezione civile “per l’eventuale assegnazione al collegio previsto dal punto 46.2 delle tabelle 2016/2019 della Corte di cassazione, vale a dire al collegio composto dal Presidente titolare e dai coordinatori della sottosezione”, stante “la necessità, dinanzi alla successione ex lege della controricorrente

all'originaria intimata (una società agente di riscossione del gruppo Equitalia, indicata in sentenza come Equitalia Nord spa e dalla controricorrente Equitalia Servizi di Riscossione spa, verosimilmente in quanto quest'ultima a sua volta succeduta all'altra), di verificare:

“a) se, entrata in vigore la riforma del settore di cui al d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. con modif. in l. 1 dicembre 2016, n. 225, sia rituale l'instaurazione del contraddittorio per il giudizio di legittimità mediante notifica del ricorso al procuratore o difensore costituito per l'estinta società del gruppo Equitalia nel grado concluso con la sentenza impugnata, anziché alla neoistituita Agenzia delle Entrate - Riscossione: e, in particolare, se debba applicarsi la regola generale, oppure l'eccezione, prevista da Cass. Sez. U. 04/07/2014, n. 15295 (seguita, quanto alla prima, dalla giurisprudenza successiva, tra cui, da ultimo, Cass. ord. 09/10/2018, n. 24845) e, così, se possa considerarsi validamente ultrattivo il mandato conferito al professionista, oppure se debba ritenersi, con l'estinzione di questo o per altra causa, malamente evocata in giudizio una parte non corrispondente a quella giusta, trattandosi di soggetto formalmente e notoriamente estinto;

b) se sia poi legittimo e su quali presupposti ed entro quali termini, viepiù ove ne vada confermata la qualificazione di successione a titolo particolare già data dalla giurisprudenza della sezione tributaria di questa Corte (nonostante la lettera dell'art. 1, co. 3, del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. in l. 225 del 2016: Cass. ord. 15/06/2018, n. 15869; Cass. ord. 09/11/2018, n. 28741; Cass. ord. 24/01/2019, n. 1992; Cass. ord. 15/04/2019, n. 10547), il dispiegamento di attività difensiva nel giudizio di legittimità ad opera della detta Agenzia - secondo le regole sul patrocinio in giudizio come precisate da Cass. Sez. U. 19/11/2019, n. 30008, che nella specie sono comunque

rispettate - mediante notifica di controricorso a seguito della notifica del ricorso alla singola società dante causa, agente della riscossione”;

Considerato:

1. che le problematiche innanzi illustrate appaiono strettamente connesse a questioni già scrutinate dalle sezioni unite, come l'ultrattività del mandato alle liti di cui a Cass. sez. un. 4 luglio 2014, n. 15295 e gli eventuali limiti di operatività del relativo principio, alla luce anche dell'elaborazione giurisprudenziale successiva (cfr. Cass. civ. sez. un. 30 gennaio 2020, n. 2087; Cass. civ. 5 maggio 2016, n. 895925; Cass. civ. 19 gennaio 2016, n. 710; Cass. civ. 25 novembre 2014, n. 24993); ovvero a questioni di interesse generale, come la qualificabilità di ADER in termini di successore a titolo universale o particolare delle società del Gruppo Equitalia; o ancora a questioni, come l'ammissibilità, e gli eventuali limiti di ammissibilità dell'intervento di terzi nel giudizio di cassazione, che nella giurisprudenza di legittimità hanno avuto soluzione non sempre uniformi;



2. che, in definitiva, trattasi di questioni di carattere sostanziale e processuale implicanti l'enunciazione di principi di diritto di portata generale i quali, a giudizio del collegio, trascinano dalla stretta competenza della sesta sezione, pur nella particolare composizione tabellare innanzi evocata, questioni, in definitiva, di massima di particolare importanza sulle quali è opportuno che si pronuncino le sezioni unite;

P.Q.M.

la Corte trasmette gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione di massima di particolare importanza indicata in motivazione.

Così deciso in Roma, il 25 giugno 2020.

Il Presidente dott. Adelaide Amendola



IL CANCELLIERE
Enrico PETTINE
IL CANCELLIERE

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
Oggi, 25 AGO 2020
IL CANCELLIERE